



COMUNE DI JESI

CASA COLONICA SITA IN VIA MACERATA N. 7

Fascicolo di vendita

Lotto n.11



Descrizione degli immobili.

Trattasi di ex fabbricato rurale cielo-terra fatiscente, risalente ai primi anni del ventesimo secolo disposto su due 2 piani fuori terra collegati mediante scala interna. La struttura portante è in muratura, i solai in legno e la copertura è a falde rivestita in coppi.

E' presente un accessorio in muratura, anche esso non agibile, destinato originariamente a ricovero mezzi ed attrezzi.

Gli immobili sono circoscritti da una ampia corte .

Allo stato attuale l'immobile è in pessimo stato conservativo .

Identificazione territoriale

Gli immobili sono ben collegati ai servizi ed alle infrastrutture del Comune di Jesi e del Comune di Santa Maria Nuova tramite la Strada Provinciale SP n. 362 denominata via Macerata.

La strada che collega la Provinciale agli immobili risulta in terra.

Identificazione Catastale

Catasto Terreni

Foglio n. 111 - particella n. 234 - unità collabente - Via Macerata 7, Piano T-1.

Identificazione Urbanistica

Gli immobili ricadono nella zonizzazione del Vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Jesi in territorio rurale TR (art. 39 delle NTA) - Area TR1 "aree agricole" (art. 40 delle NTA.)

Vincoli

Ricadono anche in zona vincolata PAI – "Aree di versante in dissesto - rischio medio

Tutele

Edifici e complessi di valore storico documentale in territorio rurale TR2.1 Al fine di garantirne la necessaria tutela e valorizzazione, sulla tavola 5p con la sigla TR2.1 si individuano singoli edifici e complessi unitari costituenti oggetti detentori in sé di valori storici, architettonici, paesaggistici e documentali

Dimensionamento stato di fatto:

Fabbricato principale:	- Piano Terra Superficie lorda mq. 139,50 circa
	- Piano Primo Superficie lorda mq. 139,50 circa
Corpo accessorio:	- Piano Terra Superficie lorda mq. 55,50 circa
Corte:	- Corte esclusiva Superficie lorda mq. 2.940,00 circa

identificazione Catastale



ELABORATO PLANIMETRICO

Compilato da:

Ponzelli Luca

Iscritto all'albo:

Geometri

Prov. Ancona

N. 1469

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Ancona

Comune di Jesi

Sezione:

Foglio: 111

Particella: 23a

Protocollo n.

del

Tipo Mappale n. 46647

del 28/02/2008

Dimostrazione grafica dei subalterni

Scala 1 : 500

Corte Esclusiva

PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO



Catasto fabbricati
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 18/06/2025



Immobile di catasto fabbricati



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 18/06/2025

Dati identificativi: Comune di **JESI (E388) (AN)**

Foglio **111** Particella **234**

Classamento:

Categoria **F/2^a**

Indirizzo: VIA MACERATA n. 7 Piano T-1

Ultimo atto di aggiornamento: COSTITUZIONE del 10/03/2008 Pratica n. AN0055289 in atti dal 10/03/2008
COSTITUZIONE (n. 737.1/2008)

> Dati identificativi

Comune di **JESI (E388) (AN)**
Foglio **111** Particella **234**

COSTITUZIONE del 10/03/2008 Pratica n. AN0055289
in atti dal 10/03/2008 COSTITUZIONE (n. 737.1/2008)

Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di **JESI (E388) (AN)**
Foglio **111** Particella **234**

> Indirizzo

VIA MACERATA n. 7 Piano T-1

COSTITUZIONE del 10/03/2008 Pratica n. AN0055289
in atti dal 10/03/2008 COSTITUZIONE (n. 737.1/2008)

> Dati di classamento

Categoria **F/2^a**

COSTITUZIONE del 10/03/2008 Pratica n. AN0055289
in atti dal 10/03/2008 COSTITUZIONE (n. 737.1/2008)

› Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

› 1. COMUNE DI JESI (CF 00135880425)

sede in JESI (AN)

Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

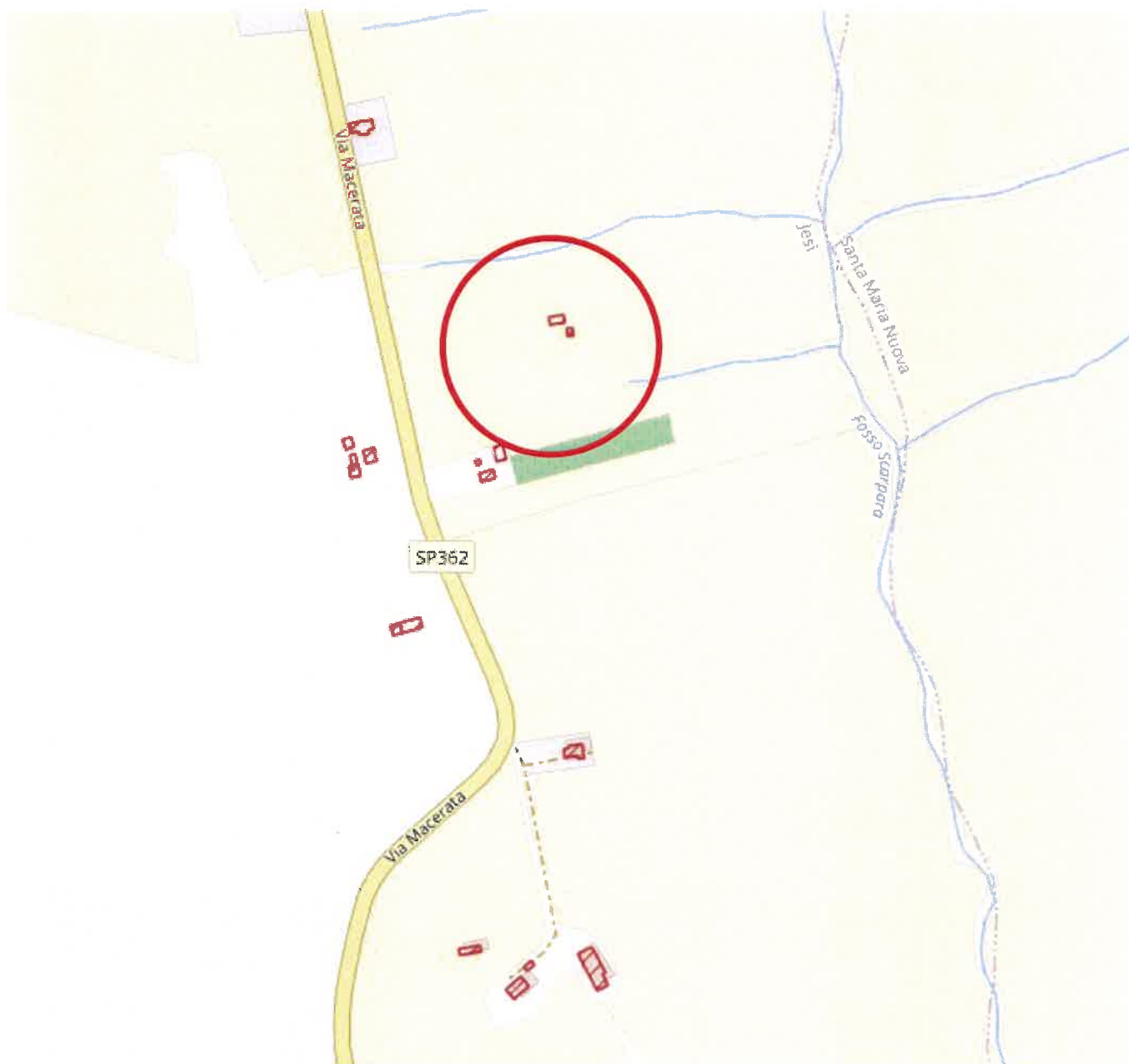
1. Atto del 02/12/2021 Pubblico ufficiale BALDASSARI MASSIMO Sede JESI (AN) Repertorio n. 32155 - ASSEGNAZIONE A SOCIO Nota presentata con Modello Unico n. 20792.1/2021 Reparto PI di ANCONA in atti dal 20/12/2021

Visura telematica

Legenda

a) F/2: Unita' collabente

Identificazione Urbanistica



ZONIZZAZIONE

L'area ricade nella zonizzazione del Vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Jesi in territorio rurale TR (art. 39 delle NTA) - Area TR1 "aree agricole" (art. 40 delle NTA. Art. 39 – Territorio rurale TR (articolo modificato con Delibere di C. C. n. 12 del 21/01/2014, n. 162 del 30/09/2014, n. 111 del 21/06/2018, n. 10 del 24/01/2019 e n. 43 del 27/02/2020) 1. Il territorio rurale si articola in: Aree agricole TR1, Aree rurali di pregio TR2, Corridoi ecologici TR3, Aree rurali di rischio TR4, Isole della produzione in territorio rurale TR5, Aree di frangia TR6. 2. Le norme generali per il territorio rurale TR di cui al presente articolo sono dettagliate con le integrazioni e limitazioni di cui ai successivi articoli del titolo III. 3.

vincoli e tutele



TUTELA

Art. 42 – Edifici e complessi di valore storico documentale in territorio rurale TR2.1 Al fine di garantirne la necessaria tutela e valorizzazione, sulla tavola 5p con la sigla TR2.1 si individuano singoli edifici e complessi unitari costituenti oggetti detentori in sé di valori storici, architettonici, paesaggistici e documentali. 2.

VINCOLO -

Zona vincolata PAI – “Aree di versante in dissesto - rischio medio

pedonale con il quartiere San Giuseppe, in corrispondenza delle aree a standard individuate nella tavola 5p, costituisce opera di complemento essenziale all'operazione di trasformazione urbanistica.

Art. 38 – Ambiti in trasformazione TT3

(articolo modificato con Delibera di C. C. n. 113 del 30/07/2020)

1. Gli ambiti in trasformazione TT3, compresi nell'elenco seguente, interessati da interventi di nuova urbanizzazione e ristrutturazione urbanistica, sono, alla data d'adozione della presente normativa, oggetto di varianti parziali specifiche al Prg e/o di piani attuativi adottati, approvati o in corso di approvazione:
 - TT3.1 – Appennini alta 1
 - TT3.2 – Appennini bassa
 - TT3.3 – Grotte di Frasassi
 - TT3.5 – Fater
 - TT3.6 – S. Maria del Piano 1
 - TT3.7 – Pieralisi
 - TT3.8 – Cartiera Ripanti
 - TT3.9 – Vecchio Ospedale
 - TT3.10 – Freddi
 - TT3.11 – S. Maria del Piano 2
 - TT3.12 – Asse sud-Gallodoro 2
2. Gli ambiti TT3 restano disciplinati dai medesimi indici e parametri urbanistici, destinazioni d'uso e tipi d'intervento edilizio disposti dalle varianti parziali e dai piani attuativi medesimi.

43

Capo III – Territorio rurale

Art. 39 – Territorio rurale TR

(articolo modificato con Delibere di C. C. n. 12 del 21/01/2014, n. 162 del 30/09/2014, n. 111 del 21/06/2018, n. 10 del 24/01/2019 e n. 43 del 27/02/2020)

1. Il territorio rurale si articola in: Aree agricole TR1, Aree rurali di pregio TR2, Corridoi ecologici TR3, Aree rurali di rischio TR4, Isole della produzione in territorio rurale TR5, Aree di frangia TR6.

2. Le norme generali per il territorio rurale TR di cui al presente articolo sono dettagliate con le integrazioni e limitazioni di cui ai successivi articoli del titolo III.
3. Le nuove costruzioni e il recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale sono disciplinati dalle disposizioni della Lr. 13/1990 e s.m.i., con le limitazioni di cui ai successivi articoli. Per modalità aggregative, tipologie, materiali e quant'altro necessario per un corretto inserimento dell'intervento nel contesto rurale, si rimanda all'allegato alle presenti Nta "Disciplina per gli interventi edilizi in territorio rurale".

Non è considerata nuova costruzione la realizzazione, quali pertinenze a servizio del fondo e del diretto svolgimento dell'attività agricola, di manufatti tipo "strutture a tunnel", con copertura in telo rimovibile privi di fondazione semplicemente infissi al suolo, non diversamente utilizzabili, per il ricovero di paglia e/o fieno e similari. La realizzazione di tali pertinenze è consentita su tutto il territorio rurale ad esclusione:

- delle aree classificate come beni culturali;
- delle aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettera a) e b) del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
- delle aree a rischio esondazione.

Il corretto inserimento di tali manufatti in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree interessate viene disciplinato nell'allegato alle presenti Nta denominato "Disciplina per gli interventi edilizi minori (manufatti pertinenziali)".

Ove è consentita la realizzazione di costruzioni per il diretto svolgimento dell'attività agricola, è ammessa la costruzione di manufatti per l'attività agricola amatoriale, da parte di soggetti non imprenditori agricoli, nel rispetto degli indici e parametri di cui all'art. 8 della L.R. 13/90 e ss.mm.ii. e alle seguenti condizioni:

- a) superficie minima dell'appezzamento di terreno pari a 1.000 mq;
- b) superficie coperta massima realizzabile pari a 20 mq;
- d) i manufatti dovranno essere in legno naturale o verniciato o in muratura intonacata con colori delle terre, ad unico piano con pianta rettangolare o quadrata ed altezza massima pari a 2,40 mt. Oltre alla porta di accesso potrà essere prevista, con funzione di aerazione, un'unica finestra con soglia ad altezza non inferiore a 1,50 mt.;
- e) la copertura dovrà essere a doppia falda con colmo centrato o ad unica falda con manto in laterizio o in guaina ardesiata color laterizio o in tegole

canadesi;

f) non dovrà essere prevista nuova viabilità di accesso se non in terra battuta. Eventuali recinzioni dovranno essere realizzate in rete metallica di colore verde o con steccati in legno, entrambe prive di cordoli o muretti.

4. I cambi di destinazione d'uso degli edifici non più utilizzati per l'attività agricola, di cui all'art. 6, comma 3 della Lr 13/1990, sono consentiti con le limitazioni prescritte dall'art. 43 "Edifici rurali abbandonati di recupero residenziale".
5. Non sono ammessi cambi di destinazione di edifici ad uso agricolo nei Corridoi ecologici TR3 e nelle Aree calanchive TR4.3.
6. Nello svolgimento dell'attività agricola, il cambio delle colture in atto è comunque consentito, purché questo non distrugga o alteri elementi e caratteri paesistico-ambientali sottoposti a tutela e salvaguardia.
7. Nel territorio rurale TR, ove ammesso, l'insediamento di attività industriali agricole (allevamenti zootecnici di tipo industriale e lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica; industrie forestali; lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) è consentito unicamente al di fuori delle aree ricadenti contemporaneamente nell'ATO V e nella fascia della continuità naturalistica come definiti dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona (PTCP). Esso è comunque subordinato a una delibera del Consiglio comunale che attesti l'idoneità della destinazione d'uso, valutandone esplicitamente la sostenibilità e compatibilità ambientale e le eventuali opere di mitigazione richieste.

Ove è consentita l'attività di ricovero bestiame, escluse le aree a rischio esondazione, sono inoltre ammesse attività ad essa assimilabili quali pensioni e centri addestramento per animali e similari per una superficie coperta massima di mq 200, utilizzando prioritariamente fabbricati accessori esistenti. In caso di realizzazione di nuove costruzioni, fermo restando il limite di superficie coperta di cui al periodo precedente, dovranno essere rispettati gli indici e parametri di cui all'art. 8 della L.R. 13/90.

All'interno dell'ATO B della bassa collina o dell'ATO C della media collina del PTCP, nelle aree ricadenti nella fascia della continuità naturalistica come recepita nello strumento urbanistico generale (tavola 1p), sono vietati i nuovi insediamenti produttivi extra-agricoli e/o la costruzione di nuovi edifici o manufatti sparsi non connessi con le esigenze delle attività agricole e zootecniche.

8. Ai fini della tutela delle risorse vegetali, in tutto il Territorio rurale TR vigono le prescrizioni di cui alle "Norme per la salvaguardia e valorizzazione delle risorse del patrimonio botanico-vegetazionale e del paesaggio agrario", allegato costituente parte integrante delle presenti Nta.
9. Il Prg, recependo le indicazioni del Piano paesistico ambientale regionale vigente, non ammette la possibilità di aprire nuove cave nelle Aree rurali di pregio TR2, nei Corridoi ecologici TR3, nelle Aree rurali di rischio TR4. Le eventuali disposizioni di settore sovraordinate alla pianificazione comunale dovranno comunque comporsi in una programmazione delle attività estrattive che garantisca i requisiti di sostenibilità paesistico-ambientale affermati dal Ppar stesso e definisca tempi e modi di recupero dopo la cessazione delle attività estrattive.
10. Quali elementi strutturanti del paesaggio, per le strade rurali si prescrive il mantenimento delle dimensioni e dell'andamento originari, e delle eventuali pavimentazioni e arredi particolari, fatti salvi gli interventi di adeguamento per motivi di sicurezza viaria.
11. Nei fondi agricoli prospicienti le scarpate stradali le arature dovranno essere interrotte ad una distanza di almeno 2 metri dal piede della scarpata e, in caso di terreno acclive, comunque orientando l'aratura sempre verso monte, onde evitare di compromettere nel tempo la stabilità delle scarpate stesse e conseguentemente del corpo stradale.
12. Nelle zone agricole, ricadenti all'interno dell'ATO V, laddove l'area non sia già preservata da ambiti di tutela integrale, sono da evitare il lagunaggio e lo stoccaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici.
13. In territorio rurale TR l'insediamento di industrie classificate come insalubri di I e II classe negli appositi elenchi ministeriali è consentito purché connesse alle attività previste dalla L.R. 13/90 e ss.mm.ii.. Nei restanti casi tali industrie dovranno collocarsi nelle isole della produzione TR5 e nelle aree TE in cui sia prevista la destinazione produttiva industriale e/o artigianale e/o terziaria, fatte salve le necessarie autorizzazioni in materia ambientale. Nel caso in cui l'insediamento comporti la costruzione di un nuovo impianto in area libera o la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, quando ammesso dalla disciplina di zona, lo stesso è subordinato a uno studio geolitologico e idrogeologico di dettaglio e ad una delibera del Consiglio Comunale che ne valuti esplicitamente la sostenibilità e compatibilità ambientale, indichi le eventuali opere di mitigazione richieste ed i requisiti tecnologici da garantirsi.

14. Il censimento dei fabbricati rurali di cui all'art. 15, comma 1, Lr 13/1990 ha portato all'individuazione di tre categorie di edifici:
- a) edifici di valore storico e architettonico, di cui al comma 2 del presente articolo (tra cui quelli caratterizzati dalla presenza di bigattiera centrale o laterale);
 - b) edifici con elementi di pregio, individuati con simbologia puntiforme sulla tavola Sp (caratterizzati dalla presenza di elementi morfotipologici di qualche interesse);
 - c) edifici per i quali non sono previste particolari prescrizioni e che restano disciplinati dalle norme generali per le costruzioni in territorio rurale, con le specifiche limitazioni e integrazioni relative agli ambiti entro cui essi ricadono.
15. Sugli edifici con elementi di pregio di cui al comma 14, lettera b (edifici che possono ricadere in qualunque sottoripartizione del territorio rurale TR):
- a) sono ammessi interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con le eventuali limitazioni previste per l'ambito del territorio rurale di cui sono parte;
 - b) il titolo abilitativo è subordinato alla presentazione e alla preventiva valutazione da parte dell'Amministrazione comunale di un progetto preliminare corredato di esauriente documentazione, anche fotografica di dettaglio, del manufatto edilizio esistente e degli elementi caratteristici che l'intervento si impegna a salvaguardare, valorizzare e/o riproporre.

47

Art. 40 – Aree agricole TR1

(articolo modificato con Delibera di C. C. n. 111 del 21/06/2018)

1. Sono le aree del territorio rurale a piena vocazione agricola: vi sono consentite le attività di cui all'art. 1, comma 2 della Lr n. 13/1990, compresi l'agriturismo e il turismo rurale.
2. Sono disciplinate dalle norme di cui al precedente articolo 39.

Articolo 41 – Elementi e aree rurali di pregio TR2

(articolo modificato con Delibera di C. C. n. 12 del 21/01/2014)

1. Costituiscono elementi e aree di pregio del territorio rurale quelli individuati con sigla e/o con apposita rappresentazione grafica, ed in particolare:
 - gli Edifici di valore storico documentale in territorio rurale TR2.1 (art. 42)
 - il Sistema delle ville TR2.2 (art. 44);
 - il Paesaggio agrario storico TR2.3 (art.46);
 - le Aree archeologiche (art. 45);

- le risorse del Patrimonio botanico-vegetazione (art. 47);
- le Aree panoramiche (art. 48);
- la Riserva naturale regionale (art. 49);
- il Sito di interesse comunitario e Zona a protezione speciale (art. 50);
- i Crinali (art. 52);
- i Versanti (art. 53);
- le Emergenze geomorfologiche (art. 54).

Costituiscono altresì risorse territoriali da valorizzare ai fini del presidio attivo del territorio rurale gli Edifici rurali abbandonati di recupero residenziale (art. 43).

2. Nelle aree TR2 è consentita solo l'attività agricola con le limitazioni e integrazioni disposte dai successivi articoli specifici.

Art. 42 – Edifici e complessi di valore storico documentale in territorio rurale TR2.1

(articolo modificato con Delibera di C. C. n. 111 del 21/06/2018)

1. Al fine di garantire la necessaria tutela e valorizzazione, sulla tavola 5p con la sigla TR2.1 si individuano singoli edifici e complessi unitari costituenti oggetti detentori in sé di valori storici, architettonici, paesaggistici e documentali.
2. Le aree TR2.1 sono comprensive dei beni culturali e paesaggistici vincolati di cui al Decreto legislativo n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", degli ambiti di tutela degli edifici e dei manufatti storici extraurbani di cui all'articolo 40 del Ppar vigente, nonché dei fabbricati rurali di valore storico e architettonico riconosciuti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13/1990 e del relativo censimento.
3. Nelle aree TR2.1 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria che non comporti alterazione alcuna ai prospetti edilizi, restauro e risanamento conservativo, demolizione (senza ricostruzione) delle sole superfetazioni incongrue rispetto all'impianto originario. Per i fabbricati accessori non ricadenti all'interno delle aree E.M.S.E. (edifici e manufatti storici extraurbani) di cui alla tavola 1p, nel caso di documentata irrecuperabilità, è ammessa la ristrutturazione edilizia con obbligo di riproposizione delle tipologie caratteristiche dell'edilizia rurale nel caso in cui gli stessi siano di valore storico documentale.

Sono destinazioni d'uso consentite: attività per la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, la zootecnia; la residenza; attività agrituristiche; turismo rurale.

4. Nelle aree TR2.1 si applicano le norme di tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27 della Nta del Ppar vigente. Non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'art. 45 del Ppar, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo

VERIFICA INTERESSE CULTURALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

prot. 202 del 2007
445/2007



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE - ANCONA

Ancona, 24 SET. 2008

Responsabile del Procedimento
Sig.ra Orietta Bolognini
Progetto Jesi srl
Piazza Indipendenza, 5b
60035 JESI (AN)

Ala Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio delle
Marche
Piazza del Senato 15,
60121 ANCONA

Ala Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle Marche
Via Birarelli, 18
60121 ANCONA

Prot. N. 6628 Allegati _____
34.07.01

Risposta del Foglio del _____
Div. _____ Sez. _____ N. _____

Oggetto: Decreto Legislativo n. 42/2004, articolo 12: Verifica dell'interesse culturale.
D.D. 06.02.2004 e s.m.i.
Comunicazione esito negativo della verifica ai sensi dell'articolo 12 comma 5 del
D.Lgs. N. 42/2004 dei seguenti beni:
JESI (AN) – Immobile Via Garibaldi, 123
Foglio 52 part. 57 C.F. part. 434 C.T.
SANTA MARIA NUOVA (AN) – Fabbricato rurale Via Ripe, 3
Foglio 3 part. part. 42 C.T.
JESI Loc. Casterosino Via Casterosino, 9
Foglio 118 part. 99 sub. 3 C.F.
JESI (AN) – Fabbricato rurale Via Macerata, 7
Foglio 111 part. 78 C.T.
SANTA MARIA NUOVA (AN) – Fabbricato rurale Via Querciabella, 6
Foglio 3 part. 98 C.T.
SANTA MARIA NUOVA (AN) – Fabbricato rurale Via Querciabella, 13
Foglio 3 part. 51 C.T.
JESI (AN) – Ex Opera Pia dei Gobbi Via dei Gobbi, 3-5
Fog. 22 part. 138 C.F. part. 139-124-202-123-129-142-143-144-166-201-204 C.T.

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della regione Marche - 60121 ANCONA - Via Birarelli n. 18
C.F. e P. IVA 93092260426 - Tel. 071/50294 - Fax 071/50294240 - E-mail dr-mar@beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE - ANCONA

- Visto l'elenco di n. 16 immobili inviato da codesto ente per la verifica dell'interesse culturale acquisito al protocollo d'Ufficio il 12.09.2007;
- Viste le schede anagrafiche descrittive degli immobili in oggetto;
- Visto il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, acquisito in data 30.01.2008;
- Visto il parere di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche acquisito in data 12.02.2008;

Questa Direzione Regionale conclude, con il presente atto, il *procedimento di verifica dell'interesse culturale* degli immobili in oggetto, comunicando a codesto ente che i fabbricati - così come identificato in oggetto e così come descritto dai documenti esaminati - non rivestono interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1, in quanto non sussistono caratteri artistici, architettonici, archeologici o etnoantropologici tali da motivare la *Dichiarazione dell'interesse culturale* ai sensi dell'articolo 13 del citato Decreto Legislativo n. 42/2004.

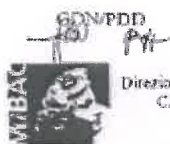
A corollario, questa Direzione Regionale comunica a codesto ente che, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del citato D.Lgs. n. 42/2004, gli edifici in oggetto sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda, (ivi comprese le prescrizioni di cui all'articolo 56).

Nel caso particolare in oggetto il funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche segnala che: "L'immobile situato a Jesi in Via Garibaldi, 123 ubicato alla periferia del centro storico è limitrofo ad area dove in passato sono stati effettuati rinvenimenti di interesse archeologico, il fabbricato a Jesi in Loc. Contrada Torre, Via Maccrata, 7 insiste su una zona nota per rinvenimenti di età romana, l'immobile a Jesi-Ex-Opera Pia del Gobbi-Via del Gobbi 3/5 è situato in una zona interessata da rinvenimenti archeologici, il fabbricato in Loc. Casteltrosino si trova in una zona nota per ritrovamenti di età preistorica, pertanto i progetti di qualsiasi intervento che riguardino il sottosuolo dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza".

Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. n. 42/2004, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Il Direttore Regionale
Prof. Paolo Carini

Prof. del P. Garibaldi Di Marche
[Firma]



Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della regione Marche - 60121 ANCONA - Via Birarelli n.35
C.F. e P.IVA 93692260426 - Tel. 071/50294 - Fax 071/50294240 - E-mail dr-marche@beniculturali.it

Documentazione fotografica



Documentazione fotografica

